

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Sede legale Desio, via Rovagnati n. 1
Iscritta all'albo delle Banche n. 3440.5
Capogruppo del "Gruppo Banco Desio"
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Capitale sociale Euro 67.705.040,00
R. I. Monza e Brianza e C.F. 01181770155
Partita IVA 00705680965

Codice LEI 81560026D234790EB288

NOTA INFORMATIVA

RELATIVA AL PROGRAMMA DI OFFERTA DI:

“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO FISSO”

**“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO FISSO CRESCENTE/DECRESCENTE
 (“STEP-UP”/“STEP-DOWN”)**

“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO MISTO”

Emittente e Responsabile del Collocamento: Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Redatta ai sensi della Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificata e integrata, dell'art. 15 e dell'allegato 14 del Regolamento Delegato (UE)2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, che integra il Regolamento (UE) 2017/1129del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017

Documento depositato presso la Consob in data 24 luglio 2020 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0715419/20 del 23 luglio 2020.

La presente nota informativa (la “**Nota Informativa**”), unitamente al documento di registrazione sull'Emittente (depositato presso la Consob in data 24 luglio 2020 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0715465/20 del 23 luglio 2020) (il “**Documento di Registrazione**”), come di volta in volta eventualmente supplementati, costituisce un prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”) ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il “**Regolamento Prospetti**”) e del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 (il “**Regolamento Delegato 980**”).

La presente Nota Informativa è valida per 12 mesi dalla data della sua approvazione e, successivamente alla cessazione della sua validità, non si applicherà più l'obbligo di pubblicare il supplemento alla stessa in caso di nuovi fattori significativi, errori o imprecisioni rilevanti.

La presente Nota Informativa sarà integrata in occasione di ciascuna emissione dalle “Condizioni Definitive”, che saranno rese pubbliche, ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento Prospetti, congiuntamente alla Nota di Sintesi della specifica emissione, mediante pubblicazione sul sito dell’Emittente www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio ed eventualmente su quello del Responsabile del Collocamento e del/i Collocatore/i.

Il Prospetto di Base, ivi inclusa la presente Nota Informativa, e le Condizioni Definitive, unitamente alla Nota di Sintesi della specifica emissione, sono consultabili presso la sede dell’Emittente in Desio, via Rovagnati,1 e sul sito dell’Emittente www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio ed eventualmente su quello del Responsabile del Collocamento e/o del/i Collocatore/i.

L’adempimento della pubblicazione della presente Nota Informativa non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Indice

1. DESCRIZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI.....	5
2. FATTORI DI RISCHIO.....	7
2.1 Rischi connessi agli strumenti finanziari.....	7
2.1.1 Rischio di credito per il sottoscrittore.....	7
2.1.2 Rischio connesso all’ utilizzo del “bail-in”.....	7
2.2 Rischi relativi al mancato recupero del capitale investito in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza.....	9
2.2.1 Rischio di liquidità.....	9
2.2.2 Rischio connesso alla presenza di costi inclusi nel prezzo di emissione.....	10
2.2.3 Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione.....	10
2.2.4 Rischio di tasso di mercato.....	10
2.2.5 Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente.....	10
2.2.6 Rischio connesso all’ assenza di rating delle Obbligazioni.....	10
2.2.7 Rischio connesso al possibile scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto ..	11
al rendimento di un titolo di Stato.....	11
2.2.8 Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni.....	11
2.3 Rischi relativi al rendimento delle obbligazioni a tasso misto.....	11
2.3.1 Rischio di indicizzazione.....	11
2.3.2 Rischio di disallineamento tra il Parametro di Riferimento e la periodicità delle cedole.....	11
2.3.3 Rischio di eventi di turbativa.....	11
2.3.4 Rischio di eventi straordinari.....	12
2.4 Rischi relativi a conflitti di interessi e all’ Offerta al pubblico dei titoli.....	13
2.4.1 Rischi relativi ai conflitti di interessi.....	13
2.4.2 Rischio relativo al ritiro dell’ Offerta.....	13
3. PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI.....	14
3.1 Persone responsabili.....	14
3.2 Dichiarazione di Responsabilità.....	14
3.3 Relazioni e pareri di esperti.....	14
3.4 Informazioni provenienti da terzi.....	14
3.5 Dichiarazione dell’ Emittente.....	14
4. INFORMAZIONI ESSENZIALI.....	15
4.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’ offerta.....	15
4.2 Ragioni dell’ offerta e impiego dei proventi.....	15
5. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI DA OFFRIRE AL PUBBLICO E DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE.....	16
5.1 Descrizione delle Obbligazioni.....	16
5.2 Legislazione in base alla quale i titoli sono stati creati.....	17
5.3 Forma degli strumenti finanziari e soggetti incaricati della tenuta dei registri.....	18
5.4 Ammontare dei titoli offerti al pubblico.....	18
5.5 Valuta di emissione degli strumenti finanziari.....	18
5.6 Ranking degli strumenti finanziari.....	18
5.7 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio.....	19
5.8 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare.....	21
5.9 Data di scadenza, modalità di ammortamento e rimborso del Prestito.....	27
5.10 Tasso di rendimento.....	27
5.11 Forme di rappresentanza dei possessori dei titoli.....	28

5.12 Autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari saranno emessi..	28
5.13 Data di emissione degli strumenti finanziari.....	28
5.14 Restrizione alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari.....	28
5.15 Regime fiscale.....	29
5.16 Identità dell'offerente/del soggetto che chiede l'ammissione a negoziazione.....	29
6. TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA.....	30
6.1 Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta.....	30
6.1.1 Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata.....	30
6.1.2 Periodo di validità dell'Offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione.....	30
6.1.3 Possibilità di ritiro dell'Offerta	31
6.1.4 Ammontare minimo e massimo dell'importo sottoscrivibile	31
6.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari	31
6.1.6 Diffusione dei risultati dell'offerta	32
6.1.7 Eventuali diritti di prelazione.....	32
6.2 Piano di ripartizione e di assegnazione	32
6.2.1 Destinatari dell'Offerta.....	32
6.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione.....	32
6.3 Fissazione del prezzo	32
6.3.1 Prezzo d'Offerta	32
6.4 Collocamento e sottoscrizione	33
6.4.1 Soggetti incaricati del collocamento	33
6.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario.....	33
6.4.3 Accordi di sottoscrizione e collocamento	33
6.4.4 Data di stipula dell'accordo di sottoscrizione e collocamento.....	33
7. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE.....	34
7.1 Ammissione alla quotazione	34
7.2 Strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione su Mercati Regolamentati e/o Mercati Equivalenti	34
7.3 Soggetti che hanno assunto l'impegno di agire come intermediari sul mercato secondario.....	34
8. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	36
8.1 Consulenti legati all'Emissione.....	36
8.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione.....	36
8.3 Rating dell'Emittente e dello strumento finanziario	36
9. MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE.....	38
NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL'EMISSIONE	44

1. DESCRIZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI

La presente Nota Informativa relativa ai programmi di offerta di obbligazioni (rispettivamente il “Programma” e/o i “Programmi” e le “Obbligazioni” e ciascuna una “Obbligazione”) denominati “Obbligazioni Banco di Desio e della Brianza a tasso fisso”, “Obbligazioni Banco di Desio e della Brianza a tasso fisso crescente/decrescente (“step-up/step down”) e “Obbligazioni Banco di Desio e della Brianza a tasso misto”, come di volta in volta supplementata (la “**Nota Informativa**”) costituisce, unitamente al documento di registrazione sull’emittente Banco di Desio e della Brianza, depositato presso la Consob in data 24 luglio 2020 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0715465/20 del 23 luglio 2020, come di volta in volta eventualmente supplementato (il “**Documento di Registrazione**”), un prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”) relativo ai suddetti Programmi, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Prospetti**”).

La seguente descrizione generale deve essere letta come un’introduzione alla presente Nota Informativa e costituisce una descrizione generale dei Programmi di offerta dei prestiti obbligazionari descritti nella presente Nota Informativa, in conformità all’articolo 25 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, che integra il Regolamento Prospetti, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Delegato 980**”). La presente descrizione deve essere letta congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel Prospetto di Base (incluso il Documento di Registrazione e i documenti incorporati mediante riferimento), e, con specifico riferimento a ciascun prestito obbligazionario, nelle relative condizioni definitive (le “**Condizioni Definitive**”) e nella nota di sintesi della specifica emissione (la “**Nota di Sintesi**”).

La presente Nota Informativa è redatta in conformità al Regolamento Delegato 980 e al Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Emittenti**”).

Il Prospetto di Base, ivi inclusa la presente Nota Informativa, unitamente ai documenti incorporati mediante riferimento, è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell’Emittente in Desio, via Rovagnati 1 e, unitamente ai documenti incorporati mediante riferimento, sarà inoltre consultabile sul sito internet dell’Emittente www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio. Ciascun potenziale investitore nelle Obbligazioni può consultare e/o ritirare gratuitamente presso la sede dell’Emittente una copia cartacea del Prospetto di Base, ivi inclusa la presente Nota Informativa, le Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi della specifica emissione. Nell’ambito dei Programmi descritti nella presente Nota Informativa, Banco Desio potrà offrire, in una o più emissioni (ciascuna un “Prestito Obbligazionario” od in breve un “Prestito” o i “Prestiti”), obbligazioni senior a Tasso Fisso, a Tasso Fisso crescente/decrescente (“step-up/step-down”) e a Tasso Misto aventi le caratteristiche indicate nella presente Nota Informativa. In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente predisporrà delle Condizioni Definitive, che descriveranno le caratteristiche definitive delle Obbligazioni e le condizioni dell’offerta delle medesime, e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l’inizio dell’offerta. Alle singole Condizioni Definitive sarà altresì allegata apposita nota di sintesi della specifica emissione secondo quanto previsto dal Regolamento Prospetti e dal Regolamento Delegato 980 (la “Nota di Sintesi” e congiuntamente alle Condizioni Definitive, le “Condizioni Definitive”). I Prestiti e le relative Obbligazioni che l’Emittente offrirà, di volta in volta, nell’ambito dei Programmi, saranno

disciplinati dalla presente Nota Informativa e dalle relative Condizioni Definitive, unitamente alla Nota di Sintesi della specifica emissione.

Le Obbligazioni che possono essere emesse a valere sui presenti Programmi sono di tipo senior, non subordinate e non garantite e potranno essere offerte in sottoscrizione presso le sedi del soggetto incaricato del collocamento e/o fuori sede secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative alla singola offerta. La Nota Informativa congiuntamente alle Condizioni Definitive di ogni singolo Prestito Obbligazionario costituisce anche il regolamento del Prestito Obbligazionario stesso (il “Regolamento”).

2. FATTORI DI RISCHIO

Le Obbligazioni emesse ai sensi dei Programmi oggetto della presente Nota Informativa presentano elementi di rischio che gli investitori devono considerare nel decidere se investire nelle Obbligazioni medesime.

I fattori di rischio di seguito descritti devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento.

I potenziali investitori, pertanto, sono invitati ad investire nelle Obbligazioni solo qualora abbiano compreso la loro natura ed il grado di rischio sotteso.

I rinvii a capitoli e paragrafi si riferiscono ai capitoli ed ai paragrafi della presente Nota Informativa. I termini in maiuscolo non definiti nel presente capitolo hanno il significato ad essi attribuito in altri capitoli della presente Nota Informativa.

2.1 Rischi connessi agli strumenti finanziari

2.1.1 Rischio di credito per il sottoscrittore

Sottoscrivendo le obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti del medesimo per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza.

L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento, nonché al rischio che l'Emittente versi in una situazione di dissesto o sia a rischio di dissesto.

L'ordinamento giuridico italiano prevede che la liquidazione delle Banche in stato di insolvenza si svolga secondo la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Si segnala in proposito che, ai sensi dell'articolo 1, comma 33 del decreto legislativo n. 181 del 16 novembre 2015, nella liquidazione dell'attivo dell'ente creditizio, si prevede che siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca e successivamente gli obbligazionisti senior. Pertanto, in caso di sottoposizione della Banca alla predetta procedura di liquidazione, a far data dalla dichiarazione di insolvenza della Banca, l'investitore perderà il diritto a percepire gli interessi residui non corrisposti; inoltre, in esito alla procedura di liquidazione, l'investitore subirà la perdita parziale ovvero totale del capitale investito.

L'Emittente non ha richiesto alcun giudizio per le Obbligazioni di propria emissione. Ciò implica che non vi è la disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari.

Si rappresenta infine che tutti i titoli emessi nell'ambito del Piano di Offerta di cui al presente Prospetto di Base non sono assistiti da garanzie prestate da terzi.

2.1.2 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"

I titolari delle Obbligazioni sono esposti al rischio che, laddove la Banca versi in stato di dissesto o sia a rischio di dissesto, il valore nominale dei loro titoli sia ridotto o azzerato, ovvero che i loro titoli vengano convertiti in titoli di capitale della Banca.

Si precisa che le obbligazioni oggetto del presente prospetto appartengono alla classe di obbligazioni non subordinate (senior).

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e

del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “Resolution Authorities”, di seguito le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “bail-in”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2016.

Peraltro, le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “bail-in” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l’applicazione del “bail-in”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in azioni il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. Nell’applicazione dello strumento del “bail in”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- degli strumenti di debito chirografario di secondo livello;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior);
- una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato:
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- degli strumenti di debito chirografario di secondo livello;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

Nell’ambito delle “restanti passività”, il “bail-in” riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l’importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole

e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di euro 100.000 (cfr. al riguardo il paragrafo 5.6. "Ranking degli strumenti finanziari" della presente Nota Informativa).

Si precisa che sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

2.2 Rischi relativi al mancato recupero del capitale investito in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

2.2.1 Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l'investitore di vendere le obbligazioni, prontamente, prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il valore teorico che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione del titolo. Non è prevista la presentazione di una domanda di ammissione alle negoziazioni presso alcun mercato regolamentato per le Obbligazioni oggetto del Programma e l'Emittente non prevede di fissare accordi con Internalizzatori Sistemati per la negoziazione delle Obbligazioni. L'Emittente non si impegna al riacquisto delle obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio. L'Emittente si impegna a richiedere al termine del periodo di collocamento l'ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni presso un Sistema Multilaterale di Negoziazione. Si rinvia alle Condizioni Definitive per l'indicazione del Sistema Multilaterale di Negoziazione utilizzato nonché per il soggetto che svolgerà il ruolo di *Specialist* all'interno del mercato. Non vi è alcuna garanzia che la domanda di ammissione delle obbligazioni alle negoziazioni presso un MTF venga accolta e che, nell'ipotesi in cui ciò avvenga, tale circostanza potrebbe evidenziare la potenziale impossibilità da parte dell'investitore di liquidare le obbligazioni prima della scadenza.. Sinora l'Emittente si è avvalso come Sistema Multilaterale di Negoziazione di EuroTLX dove il medesimo svolge anche la funzione di *Specialist*

Si fa presente inoltre che l'Emittente si riserva di potersi avvalere durante la vita delle obbligazioni di un diverso MTF rispetto a quello indicato nelle Condizioni Definitive qualora possano derivare vantaggi in termini di costo e di maggiore liquidità per gli investitori. Inoltre l'emittente si riserva la possibilità di poter indicare un diverso Specialist nel corso della vita delle obbligazioni qualora da ciò possano derivare condizioni di prezzo sul mercato più favorevoli per l'investitore. La relativa informazione sarà fornita sul sito internet www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio.

Per maggiori informazioni, si rinvia al capitolo 7 della presente Nota Informativa.

2.2.2 Rischio connesso alla presenza di costi inclusi nel prezzo di emissione

Il prezzo di emissione potrà includere costi che, qualora presenti, saranno indicati nelle condizioni definitive. La presenza di tali costi comporta un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali costi. Inoltre, si evidenzia che i costi inclusi nel prezzo di emissione non partecipano alla determinazione del prezzo delle obbligazioni in caso vendita dei titoli sul mercato secondario.

Pertanto, qualora l'investitore vendesse le obbligazioni sul mercato secondario nel periodo immediatamente successivo alla data di emissione, il prezzo di vendita delle medesime risulterà diminuito dei costi inclusi nel prezzo di emissione.

2.2.3 Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione

Possono essere previsti, a carico del sottoscrittore, costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione per il cui importo, qualora tali costi/commissioni siano presenti, si rinvia alle Condizioni Definitive relative a ciascun prestito obbligazionario.

L'importo di tali costi/commissioni incide, riducendolo, sul rendimento dell'investimento nelle obbligazioni.

2.2.4 Rischio di tasso di mercato

In caso di vendita delle obbligazioni prima della scadenza, l'investitore è esposto al cosiddetto "rischio di tasso", in quanto in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo delle obbligazioni per effetto della quale il medesimo potrebbe divenire anche inferiore al relativo valore nominale. L'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo (per tale intendendosi il periodo di tempo che deve trascorrere prima del suo rimborso). Inoltre si evidenzia che, per le Obbligazioni Step Up, la sensibilità del prezzo dei Titoli in presenza di variazioni dei tassi di interesse sarà maggiore che nel caso di obbligazioni, con analoghe caratteristiche, che corrispondono un tasso fisso costante o un tasso fisso decrescente per tutta la loro durata. Infine, con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto, l'investitore deve tenere presente che le componenti a tasso fisso modificano il loro valore in maniera inversamente proporzionale alla variazione dei tassi di mercato e, per la componente a tasso variabile, fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato, determinano temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, variazioni sul prezzo dei titoli.

2.2.5 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero di deterioramento del merito creditizio dello stesso.

Peraltro, non si può escludere che il corso dei titoli sul mercato secondario possa essere influenzato, tra l'altro, da un diverso apprezzamento del rischio Emittente.

2.2.6 Rischio connesso all'assenza di rating delle Obbligazioni

La mancata assegnazione di un rating agli strumenti finanziari può determinare un rischio dovuto alla mancanza di disponibilità di un indicatore sintetico della rischiosità delle stesse. Si precisa che la mancanza di rating delle Obbligazioni non è un parametro indicativo della solvibilità

dell'Emittente o delle stesse Obbligazioni.

2.2.7 Rischio connesso al possibile scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato

L'investitore potrebbe ottenere un rendimento inferiore a quello ottenibile investendo in un altro titolo dell'Emittente già in circolazione o a quello ottenibile investendo in un titolo di Stato (a parità di durata residua e caratteristiche finanziarie).

2.2.8 Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni

I redditi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale vigente di volta in volta. L'investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte, che andrebbero a diminuire il rendimento effettivo netto delle Obbligazioni.

2.3 Rischi relativi al rendimento delle obbligazioni a tasso misto

2.3.1 Rischio di indicizzazione

Poiché il rendimento delle Obbligazioni a tasso misto dipende, relativamente alle cedole variabili, dall'andamento di un Parametro di Riferimento, ad un eventuale andamento decrescente del valore del Parametro di Riferimento anche il rendimento dei Titoli sarà proporzionalmente decrescente.

È possibile che il Parametro di Riferimento possa ridursi fino a zero o al di sotto di zero; in tal caso l'investitore non percepirebbe alcun interesse sull'investimento effettuato.

2.3.2 Rischio di disallineamento tra il Parametro di Riferimento e la periodicità delle cedole

Con riferimento alle obbligazioni a tasso misto, nei casi in cui la periodicità delle cedole variabili non coincida con la durata del Parametro di Riferimento prescelto (come, ad esempio, nel caso in cui il titolo obbligazionario paghi cedole variabili annuali il cui rendimento è collegato all'andamento del tasso Euribor a 6 mesi), il rendimento delle cedole variabili potrebbe risultare inferiore rispetto a quello corrisposto da un titolo che preveda una durata del parametro di riferimento pari o maggiore rispetto alla periodicità delle cedole. Pertanto, tale disallineamento può incidere negativamente sul rendimento delle obbligazioni a tasso misto (con riferimento alle cedole variabili).

Si segnala, inoltre, il rischio legato alla possibilità che la data di rilevazione del parametro di riferimento sia antecedente alla data di pagamento delle cedole (ad esempio la rilevazione del parametro di riferimento prescelto effettuata due giorni antecedenti l'inizio del periodo di godimento della cedola).

2.3.3 Rischio di eventi di turbativa

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto il verificarsi di eventi di turbativa potrebbe avere un impatto negativo sulla determinazione delle cedole indicizzate.

Qualora nel corso della vita dell'Obbligazione a Tasso Misto (con riferimento alle Cedole Variabili), si dovessero verificare, relativamente al Parametro di Riferimento cui è legato il Prestito Obbligazionario, eventi perturbativi che dovessero rendere temporaneamente

indisponibile il valore del Parametro di Riferimento per una o anche più scadenze di pagamento delle cedole, per la determinazione delle medesime sarà utilizzato l'ultimo dato disponibile fino a che non sia ripristinata la corretta determinazione del Parametro di Riferimento. Finché perduri l'assenza di determinazione del Parametro di Riferimento non si avranno variazioni favorevoli delle cedole indicizzate rispetto all'ultimo dato disponibile, anche qualora l'andamento dei tassi di mercato risultasse, in generale, crescente.

Per maggiori informazioni riguardo alle regole applicabili in caso di eventi di turbativa o straordinari si rinvia al paragrafo 5.8 della presente Nota Informativa.

2.3.4 Rischio di eventi straordinari

Qualora nel corso della vita dell'Obbligazione a Tasso Misto (con riferimento alle Cedole Variabili), relativamente al Parametro di Riferimento, si verificano eventi di natura straordinaria che, a giudizio dell'Emittente, modificano la struttura o compromettono l'esistenza del Parametro di Riferimento (ciascuno di tali eventi, un "Evento Straordinario"), l'Emittente effettuerà in buona fede, ove necessario, gli opportuni correttivi, sostituzione del Parametro di Riferimento, aggiustamenti e/o modifiche alla formula di calcolo e ad ogni altro elemento di calcolo utilizzato ai fini della formula e della determinazione delle cedole secondo gli usi e la migliore prassi adottate dai mercati e al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento straordinario e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni.

Sussiste tuttavia il rischio che i correttivi apportati dall'Emittente vengano a determinare un rendimento delle cedole a tasso variabile inferiore a quello di cui avrebbe beneficiato l'investitore laddove l'evento straordinario non si fosse verificato. Si evidenzia che in base al Regolamento 2016/1011/UE (il "Benchmark Regulation") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016 e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018 i tassi di interesse e gli indici di riferimento (tra cui è compreso il tasso euribor), utilizzati come sottostanti, sono considerati dal medesimo Regolamento come "indici di riferimento" (c.d. benchmark).

Il Benchmark Regulation concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'art. 51 del Benchmark Regulation, detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l'altro

che gli amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e che siano impediti determinati utilizzi di indici di riferimento forniti da amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE.

Il Benchmark Regulation potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni che hanno quale sottostante un indice di riferimento, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini di tale indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal Benchmark Regulation. Tali modifiche potrebbero avere, tra l'altro, l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento (benchmark). Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del benchmark nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Tali fattori possono avere sui benchmark i seguenti effetti: (i) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire

all'amministrazione del benchmark; (ii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo del benchmark e/o (iii) portare all'eliminazione del benchmark. Ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sul valore e sul rendimento di qualsiasi Obbligazione collegata ad un benchmark.

Per maggiori informazioni riguardo alle regole applicabili in caso di eventi di turbativa o straordinari si rinvia al Paragrafo 5.8 della presente Nota Informativa.

2.4 Rischi relativi a conflitti di interessi e all'Offerta al pubblico dei titoli

2.4.1 Rischi relativi ai conflitti di interessi

L'Emittente, in quanto coinvolto a vario titolo nel collocamento e nell'emissione delle Obbligazioni nonché nella negoziazione dei titoli secondo le modalità previste, potrebbe avere un interesse proprio potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore.

Di seguito vengono indicati i conflitti di interessi connessi con l'emissione e il collocamento delle Obbligazioni:

a) coincidenza dell'Emittente con il Soggetto incaricato del Collocamento e con il Responsabile del Collocamento

L'Emittente opera in qualità di Soggetto incaricato del Collocamento e in qualità di Responsabile del Collocamento; pertanto l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono di propria emissione.

b) coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

L'Emittente opera come Agente di Calcolo delle Obbligazioni; pertanto l'Emittente si trova in una situazione di conflitto tra l'interesse proprio e quello degli investitori nella determinazione dei pagamenti connessi alle Obbligazioni.

c) rischio correlato alla coincidenza tra l'Emittente e lo Specialist

Un motivo di conflitto di interesse è rappresentato dall'attività di negoziazione svolta da Banco Desio in qualità di Specialist sul Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) EuroTLX ovvero per le Obbligazioni oggetto del Prospetto di Base.

Per maggiori informazioni in ordine ai menzionati conflitti di interesse, si rinvia al Paragrafo 4.1 della presente Nota Informativa.

2.4.2 Rischio relativo al ritiro dell'Offerta

L'Emittente si riserva la facoltà di non dare inizio alla singola Offerta ovvero di ritirarla qualora prima della data di Emissione e/o di Regolamento dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente nonché per motivi di opportunità che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della singola Offerta.

Ciò potrebbe comportare, per l'investitore che abbia confidato sull'effettivo inizio della singola Offerta per effettuare un investimento, il rischio di perdere eventuali opportunità favorevoli di investimento alternative sul mercato.

Per maggiori informazioni in merito alle disposizioni applicabili in caso di esercizio di tale facoltà da parte dell'Emittente, si rinvia al Paragrafo 6.1.3 della presente Nota Informativa.

3. PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI.

3.1 Persone responsabili

Banco di Desio e della Brianza S.p.A., con sede sociale in Desio, Via Rovagnati n. 1, legalmente rappresentata dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale Alessandro Decio, munito dei necessari poteri, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa.

3.2 Dichiarazione di Responsabilità

Banco di Desio e della Brianza S.p.A., nella persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale Alessandro Decio, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che la presente Nota Informativa è conforme agli schemi applicabili e che le informazioni contenute nella presente Nota Informativa sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

3.3 Relazioni e pareri di esperti

Ai fini della redazione della presente Nota Informativa non sono state emesse dichiarazioni o relazioni da parte di persone in qualità di esperto.

3.4 Informazioni provenienti da terzi

La presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

3.5 Dichiarazione dell'Emittente

L'Emittente dichiara che:

- a) la presente Nota Informativa è stata approvata dalla Consob in qualità di Autorità competente ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 come successivamente modificato ed integrato "Regolamento Prospetti");
- b) la Consob approva tale Nota Normativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento (UE) 2017/1129;
- c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo dell'Emittente oggetto della presente Nota Informativa;
- d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nei titoli.

4. INFORMAZIONI ESSENZIALI.

4.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'offerta

L'Emittente, coinvolto a vario titolo nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni, potrebbe avere rispetto all'operazione di offerta al pubblico delle obbligazioni un interesse proprio potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore.

Di seguito vengono descritti i conflitti di interessi connessi con l'emissione delle Obbligazioni:

a) Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto incaricato del Collocamento e con il Responsabile del Collocamento

L'Emittente opera in qualità di Soggetto incaricato del Collocamento e in qualità di Responsabile del Collocamento; in tal caso, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono di propria emissione.

b) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

L'Emittente opera come Agente di Calcolo delle Obbligazioni; pertanto l'Emittente si trova in una situazione di conflitto tra l'interesse proprio e quello degli investitori nella determinazione dei pagamenti connessi alle Obbligazioni.

c) Rischio correlato alla coincidenza tra l'Emittente e lo Specialist

Un motivo di conflitto di interesse è rappresentato dall'attività di negoziazione svolta da Banco Desio in qualità di Specialist sul Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) EuroTLX ovvero per le Obbligazioni oggetto del Prospetto di Base.

4.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

Le obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte dell'Emittente.

L'ammontare ricavato dall'emissione obbligazionaria, al netto di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione, sarà destinato all'esercizio dell'attività creditizia dell'Emittente.

5. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI DA OFFRIRE AL PUBBLICO E DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE.

5.1 Descrizione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni oggetto del Programma di Offerta sono titoli di debito non rappresentativi di capitale che determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare il 100% del loro Valore Nominale salvo quanto indicato nel paragrafo 4.7 in merito all'utilizzo del "bail-in" previsto dalla Direttiva BRRD, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

a) Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta

Le Obbligazioni saranno emesse in Euro.

In particolare, i Titoli oggetto della presente Nota Informativa, come precisato nelle Condizioni Definitive, potranno essere:

Obbligazioni a Tasso Fisso

Sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale alla scadenza e al pagamento posticipato di cedole - con periodicità trimestrale o semestrale o annuale - il cui ammontare è determinato in ragione di un tasso di interesse prefissato su base annua nella misura indicata nelle relative Condizioni Definitive.

Obbligazioni Step Up – Step Down

Sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale alla scadenza e al pagamento posticipato di cedole - con periodicità trimestrale o semestrale o annuale - il cui ammontare è determinato in ragione di un tasso di interesse prefissato su base annua alla data di emissione, che aumenterà (c.d. "Step Up") o diminuirà (c.d. "Step Down") durante la vita del Prestito nella misura indicata nelle relative Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Misto

Sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale alla scadenza e al pagamento posticipato in un primo periodo di cedole a tasso fisso costante, ovvero periodicamente crescente o decrescente, e nel secondo periodo a tasso variabile, ovvero a periodi invertiti. Ciascuna cedola variabile sarà calcolata in ragione dell'andamento del Parametro di Riferimento, eventualmente aumentato di uno Spread, espresso in punti base, stabilito all'emissione e mantenuto costante per tutta la durata del prestito, così come indicato nelle Condizioni definitive.

Per le sole cedole variabili, il valore del Parametro di Riferimento potrà essere il Tasso EURIBOR a tre, sei o 12 mesi rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la data di godimento di ogni cedola, ovvero il rendimento d'asta del BOT a tre, sei o 12 mesi relativo all'ultima asta effettuata prima del secondo giorno lavorativo antecedente la data di godimento di ogni cedola, ovvero il Tasso Ufficiale di Riferimento della Banca Centrale Europea in vigore il secondo giorno lavorativo antecedente la data di godimento di ogni cedola, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui il Parametro di Riferimento assuma un valore negativo, il tasso di interesse minimo

per le cedole a Tasso Variabile è da ritenersi pari a zero . Pertanto, il valore di ciascuna cedola non potrà mai essere inferiore a zero. Si precisa, inoltre, che lo spread, applicabile al Parametro di Riferimento, non può assumere valori negativi.

Nel caso in cui il primo periodo cedolare fosse a tasso variabile, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, L'Emittente potrà prefissare il tasso della prima cedola in misura indipendente dal Parametro di Riferimento.

b) Codice internazionale di identificazione delle Obbligazioni (ISIN)

Il codice ISIN, identificativo delle Obbligazioni, sarà indicato, di volta in volta, nelle pertinenti Condizioni Definitive.

5.2 Legislazione in base alla quale i titoli sono stati creati

Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base sono regolate dalla legge italiana.

Per qualsiasi contestazione tra gli obbligazionisti e l'Emittente sarà competente il Foro di Monza, ovvero, ove l'obbligazionista sia un consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis del Codice Civile e dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro in cui questi ha la residenza o il domicilio elettivo (ex art. 63 del codice del Consumo).

Si segnala inoltre che, ai sensi dell'art. 84 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013 per la risoluzione stragiudiziale delle controversie), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di contratti bancari e finanziari è tenuto ad esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria, rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

In particolare per la risoluzione di controversie relative all'osservanza degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio di un'attività o di un servizio di investimento da parte di un intermediario finanziario, l'investitore che non rientri nella qualifica di controparte qualificata o cliente professionale ai sensi del Testo Unico della Finanza, può ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF") di cui al D.lgs. 6 agosto 2016, n. 130 ed istituito presso la CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'investitore può fare ricorso all'ACF, senza obbligo di assistenza legale, dopo aver presentato reclamo all'intermediario finanziario.

Non rientrano tuttavia nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 Euro. Sono inoltre esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è

sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione dell'ACF, può comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Per maggiori dettagli sulla procedura presso l'ACF, al quale l'Emittente ha aderito, l'investitore può consultare il sito web dell'ACF www.acf.consob.it.

5.3 Forma degli strumenti finanziari e soggetti incaricati della tenuta dei registri

a) Forma degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni sono titoli al portatore ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al Regolamento Congiunto della Banca d'Italia e della CONSOB recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 come di volta in volta modificato (o alla normativa di volta in volta vigente in materia).

b) Denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri

I prestiti verranno accentrati presso la Monte Titoli S.p.A., con sede in Piazza degli Affari 6, 20123 Milano, o altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Gli Obbligazionisti non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni, fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-quinquies del TUF e successive modifiche ed integrazioni.

5.4 Ammontare dei titoli offerti al pubblico

L'ammontare massimo di ciascun Prestito Obbligazionario sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. Durante il Periodo di Offerta, l'Emittente potrà aumentare l'ammontare totale dell'Emissione, dandone comunicazione mediante apposito avviso a disposizione di ogni Filiale dell'Emittente, pubblicato sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Si segnala che l'accettazione della sottoscrizione dei titoli può essere revocata entro i due giorni lavorativi successivi alla dichiarazione da parte dell'Emittente della quantità di titoli da offrire al pubblico, secondo quanto previsto dal Reg. Delegato (UE) 2019/980 all'Allegato 14.

5.5 Valuta di emissione degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in euro.

5.6 Ranking degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni costituiscono passività dirette dell'Emittente, non subordinate e non assistite da garanzie e da privilegi.

Nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail-in" le passività dell'Emittente, nell'ambito delle quali sono comprese anche le Obbligazioni oggetto del programma, saranno oggetto di riduzione nonché di conversione in azioni secondo l'ordine di priorità rappresentato all'interno della tabella che segue procedendo dall'alto verso il basso (cfr. sul punto anche il

successivo paragrafo 5.7 in merito all'utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015).

- CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1	(Common Equity Tier 1)	FONDI PROPRI
- CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1	(Additional Tier 1)	
- CAPITALE DI CLASSE 2	(ivi incluse le Obbligazioni Subordinate)	
- DEBITI SUBORDINATI DIVERSI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 E 2		
- STRUMENTI DI DEBITO CHIROGRAFARIO DI SECONDO LIVELLO		
- RESTANTI PASSIVITÀ IVI INCLUSE LE OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) NON ASSISTITE DA GARANZIE		
DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO PER DEPOSITANTE		

Inoltre, con riferimento alle regole previste in caso di liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio, si segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 33 del decreto legislativo n. 181 del 16 novembre 2015, che modifica l'articolo 91 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in deroga all'art. 111 della legge fallimentare, nella liquidazione dell'attivo dell'ente medesimo, si prevede che siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca e successivamente gli obbligazionisti senior.

5.7 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria e, quindi, il diritto alla percezione degli interessi e il diritto al rimborso del valore nominale delle obbligazioni alla data di scadenza (che sarà comprensivo anche degli interessi per le obbligazioni zero coupon), salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come di seguito rappresentato.

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (i Decreti BRRD) attuativi della BRRD, in materia di risoluzione delle crisi o di altre procedure di gestione delle crisi, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. Resolution Authorities, di seguito le Autorità) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “bail-in”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “bail-in” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “bail-in” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l’applicazione del “bail-in”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in azioni il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio (art. 60, comma 1, lettere f) e i) D. Lgs. n. 180).

Nell’applicazione dello strumento del “bail-in”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- degli strumenti di debito chirografario di livello 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior)

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- degli strumenti di debito chirografario di livello 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

Nell’ambito delle “restanti passività”, il “bail-in” riguarderà prima le obbligazioni contrattuali senior (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese) e poi i depositi (per la parte eccedente l’importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie degli emittenti. Inoltre si segnala che dal 1° gennaio 2019, tutti i depositi che eccedono l’importo di Euro 100.000, non detenuti da persone fisiche o piccole medie imprese, saranno preferiti rispetto alle obbligazioni contrattuali senior. Non rientrano, invece, nelle “restanti passività” e restano pertanto escluse dall’ambito di applicazione del “bail-in” alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a Euro 100.000 (c.d. “depositi protetti”) e le “passività garantite” definite dall’art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come “passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o

ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto”, comprendenti, ai sensi dell’art. 49 del citato D. Lgs n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7 bis L. n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni.

Lo strumento sopra descritto del “bail-in” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e Obbligazionista (con sostituzione dell’originario debitore, ossia l’Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest’ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell’originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per gli Obbligazionisti.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Da ultimo si segnala che in data 1° gennaio 2016 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del Meccanismo di Risoluzione Unico, e istituisce il c.d. comitato di risoluzione unico e il fondo di risoluzione unico.

I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell’intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.

Non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni.

Tutte le comunicazioni agli Obbligazionisti concernenti le Obbligazioni saranno effettuate, salvo diversa disposizione normativa, mediante avviso pubblicato secondo le disposizioni di legge applicabili e comunque sul sito internet www.bancodesio.it.

5.8 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare

a) Tasso di interesse nominale

(i) Obbligazioni a Tasso Fisso

Le Obbligazioni a Tasso Fisso corrisponderanno agli investitori Cedole Fisse su base annua il cui importo verrà calcolato applicando un tasso di interesse predeterminato e costante, calcolato come percentuale del valore nominale.

Le cedole saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$I = \frac{VN * R}{N}$$

dove:

I=interessi

VN = valore nominale

N = numero cedole annue

R = tasso annuo percentuale

(ii) Obbligazioni Step Up – Step Down

Le Obbligazioni Step up – Step down corrisponderanno agli investitori Cedole Fisse su base annua crescenti/decrescenti il cui importo verrà calcolato applicando un tasso di interesse predeterminato crescente/decrescente, calcolato come percentuale del valore nominale.

Le cedole saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$I = \frac{VN * R}{N}$$

dove:

I =interessi

VN= valore nominale

N = numero cedole annue

R = tasso annuo percentuale in relazione al periodo crescente (Step Up) ovvero decrescente (Step Down) come evidenziato nelle Condizioni Definitive con riferimento alle date di pagamento delle Cedole.

iii) Obbligazioni a Tasso Misto

Le Obbligazioni a Tasso Misto emesse in ragione della presente Nota Informativa corrisponderanno agli investitori per una parte della durata del Prestito, Cedole Fisse e/o Cedole Fisse crescenti/decrescenti su base annua il cui importo verrà calcolato applicando un tasso di interesse predeterminato costante e/o crescente/decrescente, calcolato come percentuale del Valore Nominale e corrisponderanno agli investitori Cedole Variabili periodiche, per la restante durata del Prestito, il cui importo verrà calcolato applicando al Valore Nominale il tasso variabile agganciato al Parametro di Riferimento, rilevato come indicato nelle Condizioni definitive, eventualmente maggiorato di uno Spread.

Le cedole a tasso fisso saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$I = \frac{VN * R}{N}$$

dove:

I =interessi

VN = valore nominale

N = numero cedole annue

R = tasso annuo percentuale in relazione al periodo e alle cedole indicate nelle Condizioni Definitive

Le cedole a tasso variabile saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$I = \frac{VN * R}{N}$$

nel caso di Obbligazioni plain vanilla, dove:

I =interessi

VN = valore nominale

N = numero cedole annue

R = tasso di interesse annuo calcolato nel modo seguente:

$$R = V + spread$$

dove:

V = valore del Parametro di Riferimento

Si precisa che il valore di ciascuna cedola non potrà mai essere inferiore a zero.

b) Disposizioni relative agli interessi da pagare

Il pagamento degli interessi sarà effettuato dall'Emittente per il tramite degli intermediari autorizzati, aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.. Qualora una Data di Pagamento coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Per giorno lavorativo s'intende qualsiasi giorno in cui sia funzionante il sistema "Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer" ("TARGET2")².

La convenzione di calcolo sarà Following Business Day Convention³ - Unadjusted⁴ e la base per il calcolo sarà ACT/ACT (ICMA)⁵.

² L'avvio dell'Unione monetaria europea nel 1999 ha richiesto la realizzazione del sistema TARGET (Trans-European Automated Real- Time Gross Settlement Express Transfer System) composto dai sistemi di regolamento lordo dei 17 Stati membri dell'UE e della Banca Centrale Europea, tra loro collegati. Il 19 novembre 2007 è stato avviato con gradualità il sistema Target2 che sostituisce il precedente sistema TARGET e si avvale di una piattaforma unica condivisa (Single Shared Platform, SSP) realizzata e gestita dalla Banca d'Italia, dalla Deutsche Bundesbank e dalla Banque de France a beneficio dei sistemi finanziari europei.

³ Following Business Day Convention, indica che, ai fini del rimborso finale, e/o di una Cedola, qualora la relativa Data di Pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo successivo alla suddetta data.

⁴ Unadjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella Convenzione di Calcolo, non sarà modificato il periodo di calcolo e l'applicazione della Convenzione di Calcolo non avrà un impatto sull'ammontare della Cedola pagata.

⁵ Actual/Actual – (ICMA) "giorni effettivi/giorni effettivi" definita dall'International Capital Markets Association (ICMA) comporta che il conteggio sia pari al rapporto tra giorni effettivi ed il prodotto del numero dei giorni effettivi del periodo per il numero di cedole per anno.

c) Data di godimento degli interessi

La data a decorrere dalla quale le Obbligazioni cominceranno a produrre interessi (**Data di Godimento**) sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

d) Date di scadenza degli interessi

Le date di scadenza e di pagamento degli interessi (**Data di Pagamento delle cedole**) saranno indicate nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

e) Termine di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.

Qualora il tasso non sia fisso:

a) Dichiarazione indicante il tipo di sottostante

Per le Obbligazioni a Tasso Misto, con riferimento alle sole Cedole Variabili, potrà essere preso come Parametro di Riferimento il “Tasso EURIBOR” a tre, sei o 12 mesi, ovvero il “Rendimento d’asta del BOT” a tre, sei o 12 mesi, ovvero il “Tasso Ufficiale di Riferimento della Banca Centrale Europea”, così come indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

b) Descrizione del sottostante

Tasso EURIBOR

L’EURIBOR è il tasso lettera sul mercato interno dell’Unione Monetaria Europea dei depositi bancari, calcolato secondo la convenzione indicata nelle Condizioni Definitive e pubblicato sui maggiori quotidiani europei a contenuto economico e finanziario.

Le rilevazioni saranno effettuate secondo il calendario TARGET.

Il calendario TARGET prevede, sino a revoca, che il mercato operi tutti i giorni dell’anno con esclusione di sabato, della domenica, nonché il primo giorno dell’anno, il venerdì santo, il lunedì di Pasqua, il primo maggio, il 25 ed il 26 dicembre.

Il tasso EURIBOR scelto come Parametro di Riferimento (il “Tasso EURIBOR di Riferimento”) potrà essere il tasso EURIBOR a tre mesi base 360, ovvero il tasso EURIBOR a sei mesi base 360, ovvero il tasso EURIBOR a dodici mesi base 360, rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la data di godimento di ogni cedola, così come indicato nelle Condizioni Definitive.

Rendimento d’asta del BOT

Per “Rendimento d’asta del BOT” si intende il rendimento semplice lordo del BOT relativo all’ultima Asta disponibile non oltre i due mesi dei BOT a 3, 6 o 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di godimento di ciascuna cedola. Il rendimento dei BOT emessi in asta è reperibile sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito www.dt.tesoro.it oppure www.bancaditalia.it. Il “Rendimento d’asta del BOT” scelto come Parametro di Riferimento potrà essere il rendimento d’asta del BOT a tre mesi, il rendimento d’asta del BOT a sei mesi, il rendimento d’asta del BOT annuale, riferito all’ultima asta effettuata prima del secondo giorno lavorativo antecedente la data di godimento di ogni cedola, così come indicato nelle Condizioni Definitive.

Tasso Ufficiale di Riferimento della Banca Centrale Europea

È il Tasso di interesse sulle Operazioni di Rifinanziamento Principali dell'Eurosistema e viene fissato dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea.

Tale tasso è reperibile sul sito della BCE www.ecb.int e pubblicato sui maggiori quotidiani europei a contenuto economico e finanziario. Esso è inoltre reperibile sui più diffusi Information Provider come Bloomberg o Reuters. In fase di redazione delle Condizioni Definitive sarà espressamente indicata la fonte ove reperire il Parametro BCE applicato. Il Tasso Ufficiale di Riferimento (T.R.E.) utilizzato come Parametro di Riferimento sarà quello in vigore il secondo giorno lavorativo antecedente la data di godimento di ogni cedola.

c) Metodo utilizzato per correlare il tasso con il sottostante

Per le Obbligazioni a Tasso Misto, con riferimento alle sole Cedole Variabili, si rimanda alla precedente lettera a)

d) Fonti da cui è possibile ottenere con mezzi elettronici gratuiti informazioni sul rendimento passato e futuro del sottostante e sulla sua volatilità

Le fonti dalle quali è possibile reperire informazioni sulla performance e sulla volatilità del Parametro di Riferimento, indicato dall'Emittente nelle Condizioni Definitive di ogni singolo Prestito, saranno, con relativo pagamento da parte dell'investitore del servizio fornito, i circuiti Bloomberg e Reuters. Alla Data del Prospetto di Base le informazioni inerenti al Parametro di Riferimento risultano ottenibili, gratuitamente, con mezzi elettronici tramite il sito web www.ilsole24ore.com.

e) Eventi perturbativi relativi al Parametro di Riferimento

Qualora nel corso della vita dell'Obbligazione a Tasso Misto (con riferimento alle Cedole Variabili), si dovessero verificare, relativamente al Parametro di Riferimento cui è legato il Prestito Obbligazionario, eventi perturbativi che dovessero rendere temporaneamente indisponibile il valore del Parametro di Riferimento per una o anche più scadenze di pagamento per la determinazione delle cedole sarà utilizzato l'ultimo dato disponibile sinché non sarà ripristinata la determinazione del valore del Parametro di Riferimento.

f) Regole di adeguamento in caso di fatti aventi un'incidenza sul Parametro di Riferimento

Qualora nel corso della durata delle Obbligazioni, relativamente al Parametro di Riferimento, si verificassero eventi di natura straordinaria che, a giudizio dell'Emittente, modificassero la struttura o compromettano l'esistenza del Parametro di Riferimento (ciascuno di tali eventi un "Evento Straordinario"), l'Emittente effettuerà in buona fede, ove necessario, gli opportuni correttivi, sostituzione del Parametro di Riferimento, aggiustamenti e/o modifiche alla formula di Calcolo e ad ogni altro elemento di calcolo utilizzato ai fini della Formula e della determinazione delle Cedole secondo gli usi e la migliore prassi adottate dai mercati e al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento straordinario e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni.

A titolo meramente esemplificativo potrà costituire Evento Straordinario per il Parametro di Riferimento il verificarsi di un'operazione di finanza straordinaria (fusione, scissione,

acquisizione, aumento di capitale, etc.) per l'Emittente, la cessazione dell'ammissione a negoziazione di tale Parametro di Riferimento sul mercato di riferimento, la modifica delle modalità di calcolo o rilevazione del Parametro di Riferimento, la cessazione o modifica della relativa Fonte Informativa.

Si evidenzia che in base al Regolamento n. 2016/1011/UE (il "Benchmark Regulation") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018 i tassi di interesse e gli indici di riferimento, utilizzati come Sottostanti, sono considerati dal medesimo Regolamento "indici di riferimento". Il Benchmark Regulation concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'articolo 51 del Benchmark Regulation, detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l'altro, (i) che gli amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di indici di riferimento forniti da amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE.

Il Benchmark Regulation potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni che abbiano quale sottostante un indice di riferimento, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini di tale indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal Benchmark Regulation. Tali modifiche potrebbero, inter alia, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento o benchmark. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del benchmark nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Tali fattori possono avere sui benchmark i seguenti effetti:

- (i) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione del benchmark;
- (ii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo del benchmark e/o
- (iii) portare all'eliminazione del benchmark. Ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sul valore e sul rendimento di qualsiasi Obbligazione collegato ad un benchmark.

Al riguardo si evidenzia infine che le informazioni richieste dall'Articolo 29.2 del Regolamento (UE) 2016/1011 e successive modifiche (il Benchmark Regulation) saranno indicate nelle Condizioni Definitive. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno se l'Amministratore del sottostante è incluso nel registro di cui all'Articolo 36 del Benchmark Regulation o se si applicheranno le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation.

g) Agente per il Calcolo

Il responsabile del calcolo degli interessi è il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. con sede legale in Via Rovagnati, 1 – Desio (MB).

5.9 Data di scadenza, modalità di ammortamento e rimborso del Prestito

a) data di scadenza

Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla pari, alla data di scadenza indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A. e/o qualsiasi altro sistema individuato e specificato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, senza deduzione di spese, fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 4.7 in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (cfr. elemento D3 "Rischio connesso all'utilizzo del bail-in").

Qualora la data prevista per il rimborso del capitale non sia un Giorno Lavorativo, il relativo pagamento sarà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo, salvo quanto eventualmente previsto dalle Condizioni Definitive di ciascuna emissione obbligazionaria. Si fa riferimento al calendario ed (alla/alle convenzione/i) indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

b) modalità di ammortamento del prestito

Non è previsto l'ammortamento anticipato.

5.10 Tasso di rendimento

a) Indicazione del Tasso di rendimento

Il tasso di rendimento effettivo annuo lordo e netto a scadenza è calcolato sulla base dell'importo versato dall'investitore quale prezzo di sottoscrizione ovvero quale Prezzo di Offerta, quest'ultimo corrispondente all'importo comprensivo anche dei costi/commissioni eventualmente presenti in aggiunta al Prezzo di Emissione delle obbligazioni e sulla base delle caratteristiche delle obbligazioni. Il tasso di rendimento effettivo annuo lordo e netto a scadenza sarà riportato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

b) Descrizione sintetica del metodo di calcolo del tasso di rendimento di cui alla precedente lettera a)

Il tasso di rendimento effettivo annuo sarà calcolato sulla base dell'importo versato dall'investitore con il metodo del tasso interno di rendimento (TIR), in regime di capitalizzazione composta, sulla base dell'importo versato nonché dei flussi futuri di cassa, e del premio di fedeltà (se previsto). Si precisa in tal senso che il tasso interno di rendimento indica il tasso di attualizzazione che eguaglia il valore attuale di tutti i flussi futuri di cassa rispetto al Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, assumendo che le stesse siano detenute fino alla scadenza e che i flussi cedolari intermedi siano reinvestiti al medesimo TIR e nell'ipotesi di assenza di eventi di credito dell'Emittente.

Nel caso di Obbligazioni a Tasso Misto, il rendimento effettivo annuo sarà calcolato per le cedole a tasso variabile ipotizzando che il Parametro di Riferimento rilevato alla data indicata nelle Condizioni Definitive si mantenga costante per l'intera durata del Prestito.

Per il calcolo del tasso del rendimento effettivo annuo a scadenza si fa riferimento alla seguente equazione:

$$Prezzo Emissione = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{(1 + TIR)^i} + \frac{100}{(1 + TIR)^n}$$

dove C_i indica le cedole al tempo i .

Si precisa che al prezzo di emissione delle Obbligazioni potrebbero essere applicati costi fissi e commissioni in aggiunta a quelli in esso già inclusi e che tale eventualità potrebbe comportare la riduzione del tasso interno di rendimento (TIR).

5.11 Forme di rappresentanza dei possessori dei titoli

Non è prevista la costituzione di una o più organizzazioni (né il mero coinvolgimento di organizzazioni già esistenti) per rappresentare gli interessi degli Obbligazionisti ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico Bancario.

5.12 Autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari saranno emessi

L'emissione dei prestiti obbligazionari, di cui alla presente Nota Informativa, rientra nel programma di emissione deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. in data 29 aprile 2020.

L'emissione delle singole Obbligazioni sarà autorizzata di volta in volta dal Direttore Generale e dal Responsabile Direzione Pianificazione, Finanza e Controllo in via disgiunta e la pertinente delibera sarà indicata nelle Condizioni Definitive del relativo prestito.

5.13 Data di emissione degli strumenti finanziari

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito riporteranno la data di emissione del relativo Prestito.

5.14 Restrizione alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non sono presenti clausole limitative al trasferimento e alla circolazione dei titoli fatta eccezione per quanto disciplinato ai punti seguenti.

Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, così come modificato, (di seguito il Securities Act) o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. (United States e U.S. Person il cui significato è quello attribuito nel Regulation S del Securities Act). Le espressioni utilizzate nel presente paragrafo hanno il significato ad esse attribuite nel Regulation S del Securities Act (Regulation S).

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente in, ovvero ad alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo d'imposta in, Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o in Altri Paesi.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” ed alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.

5.15 Regime fiscale

Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni vigente alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa e applicabile a talune categorie di investitori fiscalmente residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad una impresa commerciale nonché agli investitori fiscalmente non residenti in Italia.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscano le Obbligazioni e/o i relativi interessi ed altri proventi.

Gli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239. Gli Investitori devono tener conto che le attuali disposizioni potrebbero essere soggette a successive modifiche e integrazioni.

Redditi di capitale: gli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni sono soggetti ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, ove dovuta ai sensi del

D. Lgs. n. 239/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli investitori non residenti, qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 6 e 7 del D.lgs. n.239/96, potranno beneficiare del regime di esenzione fiscale.

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell’esercizio delle imprese commerciali realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli sono soggette ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 26% ai sensi del D. Lgs. n. 461/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze previste dall’art. 23, comma 1, lett. f/2 del TUIR, realizzate da soggetti non residenti qualora le Obbligazioni siano negoziate in mercati regolamentati.

Le imposte e le tasse che in futuro dovessero colpire le Obbligazioni, i relativi interessi, i premi e gli altri frutti saranno a carico dei possessori dei titoli e dei loro aventi causa.

L’eventuale imposta sostitutiva sarà applicata dall’Emittente in qualità di “sostituto di imposta”.

5.16 Identità dell’offerente/del soggetto che chiede l’ammissione a negoziazione

L’Emittente è l’unico soggetto offerente le Obbligazioni di cui al programma di emissione oggetto del presente Prospetto di Base. L’Emittente è l’unico soggetto che richiederà l’ammissione delle Obbligazioni a negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX.

6. TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA

6.1 Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta

6.1.1 Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata

Le Obbligazioni potranno essere offerte (i) senza essere subordinate ad alcuna condizione ovvero (ii) con le condizioni indicate nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

6.1.2 Periodo di validità dell'Offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione-

Il periodo di offerta di ciascun Prestito Obbligazionario, per il tramite delle filiali di Banco di Desio e della Brianza, viene indicato nelle relative Condizioni Definitive.

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta senza preavviso, anche se non è stato raggiunto l'Ammontare Totale della Singola Offerta, sospendendo immediatamente, l'accettazione di ulteriori richieste e dandone immediatamente comunicazione al pubblico ovvero prima della chiusura del Periodo di Offerta, tramite apposito avviso trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio.

Si potrà procedere alla chiusura anticipata dell'offerta nel caso di:

- mutate esigenze dell'Emittente;
- mutate condizioni di mercato;
- raggiungimento dell'Ammontare Totale di ciascuna Offerta.

L'Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta, prima della chiusura della stessa, secondo le medesime forme e modalità previste nel caso di chiusura anticipata dell'offerta di cui sopra.

Le domande di adesione dovranno essere presentate mediante la consegna dell'apposito Modulo di Adesione, disponibile presso la sede e le filiali dell'Emittente.

Ai sensi degli articoli 30 e 32 del Testo Unico della Finanza, i Collocatori, ove previsto nelle Condizioni Definitive, possono avvalersi per Singole Offerte della raccolta delle adesioni fuori sede (cd. offerta fuori sede). L'eventuale collocamento fuori sede viene indicato nelle Condizioni Definitive.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore e, pertanto, l'adesione diviene ferma ed irrevocabile se non revocata entro tale termine. Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta.

Ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento (UE) 1129/2019, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un Supplemento al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui all'art 21 del Regolamento (UE) 1129/2019 e dell'articolo 94, comma 7 del Testo Unico della Finanza, gli investitori, che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione del Supplemento, potranno, ai sensi dell'art. 95 bis comma 2 del Testo Unico della Finanza, revocare la propria accettazione entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta Supplemento all'Emittente o secondo le modalità

indicate nel contesto del Supplemento medesimo. Il Supplemento sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo.

Della pubblicazione del supplemento verrà data notizia con apposito avviso disponibile e consultabile gratuitamente presso la sede e in ogni filiale dell'Emittente, nonché sul sito internet dello stesso all'indirizzo www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio.

6.1.3 Possibilità di ritiro dell'Offerta

Qualora tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive del relativo Prestito e il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente, l'Emittente potrà decidere di revocare e non dare inizio all'offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla CONSOB mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB entro la data di inizio dell'offerta delle relative Obbligazioni.

L'Emittente si riserva inoltre la facoltà, nel corso del Periodo d'Offerta e comunque prima della Data di Emissione e/o di Regolamento, di ritirare in tutto o in parte l'Offerta delle Obbligazioni per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'Offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo di cui sopra nell'ipotesi di revoca dell'offerta). L'Emittente darà comunicazione di detta decisione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio

e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB entro la data di inizio dell'offerta delle relative Obbligazioni.

Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l'offerta di un Prestito ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione all'offerta saranno per ciò da ritenersi nulle ed inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente, fatto salvo l'obbligo per l'Emittente di restituzione del capitale ricevuto in caso questo fosse stato già pagato da alcuno dei sottoscrittori senza corresponsione di interessi.

L'Emittente darà corso all'emissione delle Obbligazioni in base alle adesioni pervenute anche qualora tali adesioni non dovessero raggiungere la totalità delle Obbligazioni oggetto di offerta.

6.1.4 Ammontare minimo e massimo dell'importo sottoscrivibile

Le Condizioni Definitive del singolo Prestito conterranno l'indicazione dell'importo minimo sottoscrivibile, pari al Valore Nominale di ogni Obbligazione, o multipli di tale valore e l'importo massimo sottoscrivibile che comunque non potrà essere superiore all'ammontare totale massimo previsto per l'emissione.

6.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Il pagamento delle Obbligazioni sarà effettuato alla/e data/e di regolamento (le "Date di Regolamento") mediante addebito, a cura dell'Emittente, di un importo pari al prezzo di emissione,

eventualmente maggiorato dei ratei di interessi maturati tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento come indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito, sui conti dei sottoscrittori. Le sottoscrizioni effettuate in un periodo di offerta successivo alla Data di Godimento saranno regolate alla prima Data di Regolamento utile. In tal caso il prezzo di emissione sarà maggiorato del rateo interessi maturato e calcolato dalla Data di Godimento alla Data di Regolamento. Contestualmente al pagamento del Prezzo di Emissione, le Obbligazioni assegnate nell'ambito dell'offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante deposito presso Monte Titoli S.p.A., anche eventualmente per il tramite di altri intermediari. L'Emittente si riserva la facoltà di estendere la durata del Periodo di Offerta. Tale decisione sarà comunicata, entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede e le filiali delle Banche del Gruppo incaricate del collocamento e contestualmente trasmesso alla Consob. Si rappresenta che nel caso di estensione del periodo di validità dell'offerta ai sensi del precedente Paragrafo 6.1.2, la eventuale nuova Data di Regolamento sarà indicata nell'apposito avviso comunicato al pubblico.

6.1.6 Diffusione dei risultati dell'offerta

In conformità alla normativa vigente l'Emittente comunicherà, entro cinque giorni successivi alla conclusione del periodo di offerta, i risultati dell'offerta mediante pubblicazione sul sito internet www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio.

6.1.7 Eventuali diritti di prelazione

Non sono previsti, in relazione alla natura degli strumenti finanziari offerti.

6.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

6.2.1 Destinatari dell'Offerta

Le Obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano e rivolte esclusivamente ai clienti di Banco Desio e della Brianza S.p.A.

Al fine di poter partecipare all'Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere all'apertura di un conto corrente e di un deposito titoli presso l'Emittente.

6.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione

Per le Obbligazioni non è previsto il riparto, pertanto il quantitativo assegnato corrisponderà a quello richiesto. Di conseguenza non è prevista una procedura per la comunicazione dell'assegnazione e le Obbligazioni saranno negoziabili trascorso il periodo di collocamento.

6.3 Fissazione del prezzo

6.3.1 Prezzo d'Offerta

a) Indicazione del prezzo al quale saranno offerti i titoli

Il prezzo di emissione (il “**Prezzo di emissione**”) sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive e sarà fissato alla pari (100% del valore nominale di ciascuna Obbligazione).

Il prezzo di offerta (il “**Prezzo di Offerta**”) delle Obbligazioni è pari al Prezzo di Emissione, maggiorato del rateo di interessi eventualmente maturato dalla data di Godimento del prestito a quella di regolamento.

b) Metodo utilizzato per determinare il prezzo

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni, indicato nelle Condizioni Definitive, è la risultante del valore della componente obbligazionaria e degli eventuali costi impliciti. Il valore della componente obbligazionaria è calcolato secondo la metodologia dell’attualizzazione dei flussi di cassa sulla base dei fattori di sconto ricavati dalla curva dei tassi IRS (*Interest Rate Swap*) coerenti con la scadenza dei flussi di cassa dell’Obbligazione. Alla curva è applicato uno spread creditizio per tenere conto di eventuali differenze del proprio merito di credito rispetto a quello implicito nella curva dei tassi IRS presa come riferimento.

c) Indicazione dell’ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore o dell’acquirente

Il Prezzo di Emissione potrà essere maggiorato di spese in misura fissa e/o commissioni in relazione alla operazione di sottoscrizione delle obbligazioni il cui valore sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Inoltre potranno essere previste commissioni/spese connesse all’apertura e alla tenuta di un conto corrente e di un deposito titoli e all’incasso delle cedole.

6.4 Collocamento e sottoscrizione

6.4.1 Soggetti incaricati del collocamento

L’Emittente opera in qualità di Soggetto incaricato del Collocamento e in qualità di Responsabile del Collocamento. Le Obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso la sede e le filiali dell’Emittente.

6.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario

Il rimborso delle Obbligazioni ed il pagamento degli interessi avverranno a cura dell’Emittente presso la stessa ovvero per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata prescelto, specificati nelle relative Condizioni Definitive.

6.4.3 Accordi di sottoscrizione e collocamento

Il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. non ha stipulato, né prevede di stipulare accordi particolari con altri soggetti per sottoscrivere o collocare le proprie emissioni obbligazionarie.

6.4.4 Data di stipula dell’accordo di sottoscrizione e collocamento

Il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. non ha stipulato, né prevede di stipulare accordi particolari con altri soggetti per sottoscrivere o collocare le proprie emissioni obbligazionarie.

7. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE

7.1 Ammissione alla quotazione

a) L'Emittente non richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni allo scopo di distribuire le stesse su alcun mercato regolamentato, altri mercati di paesi terzi, mercati di crescita per le PMI.

b) L'Emittente assicura la negoziazione dei titoli - sin dalla loro relativa emissione - presso il sistema multilaterale di negoziazione "EuroTLX" ovvero altro MTF che verrà indicato nelle Condizioni Definitive. La negoziazione delle Obbligazioni su sistemi multilaterali di negoziazione è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione da parte della società di gestione dei relativi sistemi multilaterali di negoziazione. L'avvenuta ammissione e la data di inizio delle negoziazioni saranno comunicate mediante avviso pubblicato sul sito www.bancodesio.it.

7.2 Strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione su Mercati Regolamentati e/o Mercati Equivalenti

L'Emittente non è a conoscenza di mercati regolamentati o equivalenti (mercati regolamentati di paesi terzi, mercato di crescita per le PMI, sistemi multilaterali di negoziazione) su cui siano già ammessi alla negoziazione strumenti della stessa classe delle Obbligazioni.

7.3 Soggetti che hanno assunto l'impegno di agire come intermediari sul mercato secondario

I titoli non saranno negoziati presso internalizzatori sistematici. L'Emittente non si impegna al riacquisto delle obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio. L'Emittente si impegna a richiedere al termine del periodo di collocamento l'ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni presso un Sistema Multilaterale di Negoziazione quale EuroTLX, dove lo *Specialist* è attualmente svolto da Banco di Desio e della Brianza, nel rispetto del Regolamento del mercato. Si rinvia comunque alle condizioni definitive per il completamento delle informazioni riguardanti il Sistema Multilaterale di Negoziazione utilizzato nonché il soggetto che svolgerà il ruolo di *Specialist*.

L'Emittente si riserva tuttavia di potersi avvalere, durante la vita delle Obbligazioni, di un diverso MTF rispetto a quello indicato nelle Condizioni Definitive qualora possano derivare vantaggi in termini di costo e di maggiore liquidità per gli investitori, riservandosi inoltre la possibilità di poter indicare un diverso *Specialist* nel corso della vita delle obbligazioni qualora da ciò possano derivare condizioni di prezzo sul mercato più favorevoli per l'investitore; le relative informazioni saranno fornite sul sito internet www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio. Sarà indicato nelle Condizioni Definitive se l'Emittente opererà in qualità di *specialist* o di *liquidity provider* (con la descrizione, in tal caso, delle condizioni principali dell'impegno) ovvero non assumerà alcun ruolo. In particolare, il *liquidity provider* è un operatore ammesso sul mercato EuroTLX il quale, per ciascuno degli strumenti finanziari su cui interviene, si impegna a esporre sul mercato proposte in acquisto e in vendita secondo quanto stabilito dal regolamento del mercato EuroTLX; inoltre, limitatamente agli strumenti per i quali si è assunto obblighi di liquidità, può svolgere attività di negoziazione in conto proprio.

Lo *specialist* è il *liquidity provider* che si impegna a rispettare gli obblighi di liquidità stabiliti dal mercato EuroTLX con riferimento a determinate categorie di strumenti (i.e. *certificates*, *covered*

warrant, obbligazioni bancarie non Eurobond e/o altre obbligazioni, altri titoli di debito) secondo quanto stabilito dal regolamento del mercato EuroTLX.

Il prezzo di riacquisto delle obbligazioni proposto dallo *Specialist* Banco di Desio e della Brianza è determinato in conformità a quanto stabilito nella propria “*Policy di pricing*”, consultabile sul proprio sito internet www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio, ossia applicando la metodologia di attualizzazione dei flussi di cassa, utilizzando una specifica curva di attualizzazione opportunamente modificata mediante l’applicazione di un *credit spread* determinato dall’Emittente sulla base del differenziale tra la curva dei rendimenti derivanti da un paniere di obbligazioni bancarie italiane aventi *rating* dell’Emittente comparabile con quello di Banco Desio e la curva Euro OIS (Eonia). Nella formulazione delle proposte di prezzo sul mercato EuroTLX l’Emittente applica un *bid-offer spread* differenziato per fascia temporale calcolata sulla vita residua delle obbligazioni.

La Banca può formulare anche proposte di vendita delle proprie obbligazioni nel caso abbia la disponibilità dei titoli. Il prezzo di vendita è aumentato di uno *spread* in funzione della vita residua dei titoli. Il *fair value* è rappresentato sempre dal prezzo *bid*.

8. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

8.1 Consulenti legati all'Emissione

L'Emittente non si è avvalso di alcun consulente nell'ambito delle emissioni del Programma.

8.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione

Le informazioni contenute nella presente Nota Informativa non sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

8.3 Rating dell'Emittente e dello strumento finanziario

Agli strumenti finanziari oggetto della Nota Informativa non sono, né saranno, attribuiti "rating". Al Banco di Desio e della Brianza S.p.A. sono stati assegnati i seguenti livelli di "rating" da parte di Fitch Ratings, una delle principali agenzie specializzate internazionali:

Agenzia	Debito a Lungo Termine	Outlook	Debito a Breve Termine	Viability Rating	Data dell'ultimo "report"
Fitch Ratings	BB+	Stabile	B	bb+	19 Maggio 2020

In data 19 Maggio 2020 l'Agenzia internazionale Fitch Ratings, a seguito della revisione annuale del rating, ha abbassato di un notch i ratings precedentemente assegnati alla Banca.

I ratings aggiornati sono pertanto i seguenti:

- Long term IDR: portato a "BB+" Outlook Stabile
- Viability Rating: portato a "bb+"
- Short term IDR: portato a "B"
- Support Rating: confermato a "5"
- Support Rating Floor: confermato a "No Floor"

Il giudizio riflette le considerazioni alla base del recente downgrade del rating Sovrano legate all'atteso deterioramento delle previsioni di crescita del Paese a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e le conseguenti ripercussioni sul settore bancario in termini di redditività ed asset quality.

In tale scenario, Fitch ha mantenuto l'Outlook della Banca Stabile riconoscendo l'adeguata liquidità e capitalizzazione, in grado di sostenere eventuali pressioni, anche significative, in termini di asset quality.

I rating assegnati alla Banca sono di livello investment speculative grade, ciò significa che le agenzie di rating ritengono che i titoli non garantiti emessi dalla Banca sono caratterizzati da un moderato rischio di credito. L'Agenzia di rating Fitch ha sede nell'Unione Europea ed è registrata a norma del Regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito.

La scala dei livelli di rating prevista dall'agenzia Fitch Ratings è disponibile sul sito www.fitchratings.com ed è riportata anche di seguito.

Non esistono né esisteranno "rating" degli strumenti finanziari oggetto della Nota Informativa.

La scala di rating prevista da Fitch Ratings è la seguente:

- Long term IDR: da “AAA” a “BBB-“ investment grade; da “BB+” a “C” speculative grade; “D” default.
- Viability Rating: da “aaa” a “bbb-“ investment grade; da “bb+” a “c” speculative grade; “d” default.
- Short Term IDR: da “F1+” a “F3” investment grade; da “B” a “C” speculative grade; “D” default.
- Support Rating: con l’introduzione della direttiva europea 2014/59/EU (“BRRD”) la scala dei rating è stata portata per tutti gli emittenti al livello minimo di “No Floor”.

Note ai rating per il debito a lungo termine e a breve termine:

alle notazioni può essere posposto un segno “+” o “-” che contrassegna la posizione specifica nell’ambito della più ampia categoria di rating. Tali suffissi non sono utilizzati per la categoria di rating a lungo termine ‘AAA’ né per le categorie inferiori a ‘CCC’ o per le categorie di rating a breve termine, ad eccezione di ‘F1’.


‘NR’ significa che Fitch Ratings non valuta l’emittente o l’emissione in questione.

‘Ritirato’: un rating può essere ritirato ove Fitch Ratings ritenga che le informazioni disponibili siano insufficienti ai fini della valutazione, ovvero laddove si verifichi la scadenza, la richiesta di rimborso anticipato o il rifinanziamento di un’obbligazione.

Allarme: i rating vengono segnalati da un allarme (Rating Alert) per allertare gli investitori della presenza di una ragionevole probabilità di variazione del rating, indicando la probabile direzione di tale variazione. Le variazioni possono essere “Positive”, in vista di un probabile aumento di rating “Negative”, per un probabile declassamento, oppure “Evolving” (in evoluzione) quando si prospetta la possibilità che i rating vengano aumentati, ridimensionati o lasciati invariati. Il Rating Alert normalmente si risolve entro tempi relativamente brevi.

9. MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE

Di seguito si riporta il modello di Condizioni Definitive che dovrà essere completato per ciascuna emissione di Obbligazioni Banco di Desio e della Brianza effettuata ai sensi dei Programmi denominati “Obbligazioni Banco di Desio e della Brianza a tasso fisso”, “Obbligazioni Banco di Desio e della Brianza a tasso fisso crescente/decrescente (“step-up/step down”) e “Obbligazioni Banco di Desio e della Brianza a tasso misto”.



Sede legale Desio, via Rovagnati n. 1
Iscritta all'albo delle Banche n. 3440.5
Capogruppo del “Gruppo Banco Desio”
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Capitale sociale Euro 67.705.040,00
R. I. Monza e Brianza e C.F. 01181770155
Partita IVA 00705680965

Codice LEI 81560026D234790EB288

CONDIZIONI DEFINITIVE di Offerta di prestiti obbligazionari denominati *[Denominazione e ISIN del Prestito]*

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse in Consob in data [•].

Le Condizioni Definitive sono state redatte ai fini dell'articolo 8 del Regolamento Prospetti, in conformità al Regolamento Delegato 980, nonché al Regolamento Emittenti. Il presente documento deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base costituito dalla Nota Informativa depositata presso la Consob in data 24 luglio 2020 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0715419/20 del 23 luglio 2020, relativa al Programma di offerta di “Obbligazioni Banco di Desio e della Brianza a tasso fisso”, “Obbligazioni Banco di Desio e della Brianza a tasso fisso crescente/decrescente (“step-up/step down”) e “Obbligazioni Banco di Desio e della Brianza a tasso misto” e dal Documento di Registrazione sull'Emittente (depositato presso la Consob in data 24 luglio 2020 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0715465/20 del 23 luglio 2020), come di volta in volta eventualmente supplementati.

Conseguentemente le informazioni complete sull'emittente Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e sulle Obbligazioni sono ottenibili solo con la consultazione congiunta delle presenti Condizioni Definitive, del Prospetto di Base, [del relativo Supplemento] e dei documenti in essi incorporati mediante riferimento.

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola nelle presenti

Condizioni Definitive hanno lo stesso significato loro attribuito nella Nota Informativa.

Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente alla Nota Informativa del Prospetto di Base, costituiscono anche il regolamento del Prestito Obbligazionario.

Il Prospetto di Base ed eventuali Supplementi saranno pubblicati sul sito internet dell'emittente: www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emittente in Desio, Via Rovagnati n.1 e/o presso le filiali dello stesso.

La Nota di Sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

INFORMAZIONI ESSENZIALI	
Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/offerta	[Non ci sono ulteriori conflitti di interesse oltre a quelli indicati al paragrafo 3.1 della Nota Informativa del Prospetto di Base]
Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte dell'Emittente. L'ammontare ricavato dall'emissione obbligazionaria, al netto di eventuali commissioni di sottoscrizione, sarà destinato all'esercizio dell'attività creditizia dell'Emittente.
INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE	
Denominazione Obbligazioni	[•]
Codice ISIN	[•]
Valore nominale	[•]
[Tipologia di tasso di interesse e relativo periodo] (applicabile per le Obbligazioni a Tasso Misto)	[Il tasso di interesse nominale delle Obbligazioni è prefissato [costante]/[crescente]/[decescente] dal [•] al [•]. Il tasso di interesse nominale delle Obbligazioni è variabile dal [•] al [•].]
[Tasso di Interesse nominale]	[Il Tasso di interesse è costante per tutta la durata del prestito ed è pari al [•]%] [Il Tasso di interesse è [crescente] [decescente] durante la vita del Prestito ed è pari al: — [•]% lordo annuo ([•]% al netto dell'effetto fiscale del [•]%) dal [•] al [•] e con riferimento all[a][e] Cedol[a][e] corrispost[a][e] in data [•] [[•] etc]] — [•]% lordo annuo ([•]% al netto dell'effetto fiscale del [•]%) dal [•] al [•] e con riferimento all[a][e] Cedol[a][e] corrispost[a][e] in data [•] [[•] etc]] — [•]% lordo annuo ([•]% al netto dell'effetto fiscale del [•]%) dal [•] al [•] e con riferimento all[a][e] Cedol[a][e] corrispost[a][e] in data [•] [[•] etc]]]
[Tasso di Interesse nominale della	[Il tasso della prima cedola sarà pari al [•]% lordo annuo ([•]% al netto dell'effetto fiscale del [•]%), in misura indipendente dal Parametro di Riferimento]

prima cedola] (applicabile per le obbligazioni a tasso misto)	
[Parametro di Riferimento]	[Tasso Euribor a [●]] [Rendimento d'asta del BOT a [●]] [Tasso Ufficiale di Riferimento della Banca Centrale Europea] [indicare ove il Parametro di Riferimento sia esente dall'applicazione del Benchmark Regulation: [per quanto a conoscenza dell'Emittente il [indicare il parametro di riferimento] non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai sensi del relativo Regolamento]] [indicare ove il Parametro di riferimento sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation: [l'Amministratore [inserire il nome dell'Amministratore], del [indicare parametro di riferimento] [è] / [non è] incluso nel registro ai sensi dell'art. 36 del Benchmark Regulation] [indicare se si applicano le disposizioni transitorie del Benchmark Regulation: [si applicano le disposizioni transitorie di cui all'art. 51 del Benchmark Regulation tali per cui [inserire nome dell'Amministratore] Amministratore del [indicare parametro di riferimento] [non] [è] attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione [o] la registrazione] o [il riconoscimento o l'approvazione in quanto non ubicato nell'Unione Europea]]
[Date di Rilevazione del Parametro di Riferimento]	Sarà preso come Parametro di Riferimento [il tasso Euribor a [3] [6] [12] mesi rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la data di godimento di ogni cedola] [il Rendimento d'asta del BOT a [●] dell'ultima asta effettuata prima del secondo giorno lavorativo antecedente la data di godimento di ogni cedola] [il Tasso Ufficiale di Riferimento della Banca Centrale Europea in vigore il secondo giorno lavorativo antecedente la data di godimento di ogni cedola].
[Spread]	[[●] basis point] [Non applicabile]
Periodicità pagamento cedole	[La prima cedola sarà pagata il [●]]. [Le Cedole [successive] saranno pagate con frequenza [trimestrale] [semestrale] [annuale]]
Convenzione di calcolo	Following Business Day Convention Unadjusted
Base per il calcolo	Actual/Actual – (ICMA)
Data di pagamento delle cedole	Le cedole saranno pagate in occasione delle seguenti date: <i>[inserire le date di pagamento delle cedole del singolo Prestito Obbligazionario]</i>
Data di Emissione	La Data di Emissione del Prestito è il [●].
Data di Godimento	La Data di Godimento del Prestito è il [●].
Data di Scadenza	[●]
Modalità di Rimborso	Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari ed in un'unica soluzione alla scadenza.

Tasso di rendimento effettivo annuo a scadenza	Il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza è pari al [●]% e il rendimento effettivo annuo netto a scadenza è pari al [●]%. [Il rendimento effettivo annuo è determinato in ipotesi di costanza del parametro di riferimento [relativo alle cedole a tasso variabile] rilevato in data [●].]
Delibere, autorizzazioni e approvazioni	L'emissione delle Obbligazioni è stata approvata con delibera del [●] in data [●] a valere sulla Delibera del C.d.A. dell'Emittente del 29 aprile 2020.
CONDIZIONI DELL'OFFERTA	
Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	[inserire le eventuali condizioni a cui è vincolata l'offerta]
Ammontare totale dell'offerta	L'ammontare Totale dell'emissione è pari a Euro [●], per un totale di n. [●] Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale pari a Euro [●].
Lotto minimo	Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al Lotto minimo pari a n. [●] Obbligazione/i
Lotto massimo	[Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate per quantitativi non superiori a n. [●] Obbligazioni.] [Non è previsto un limite al lotto massimo sottoscrivibile]
Periodo di offerta	Le Obbligazioni saranno offerte dal [●] al [●], salvo proroga o chiusura anticipata del periodo di offerta.
Offerta fuori sede	[●]
Prezzo di Emissione	Il Prezzo di Emissione è pari al [●]% del Valore Nominale, per un importo in Euro pari a [●].
Costi inclusi nel prezzo di Emissione	[Le commissioni di strutturazione incluse nel prezzo di emissione sono pari al [●]% del valore nominale] [Gli oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta sono pari al [●]% del valore nominale] [Il prezzo di emissione non include costi]
Spese e Commissioni in aggiunta al prezzo di emissione	[Non sono previsti [costi]/[commissioni] in aggiunta al prezzo di emissione] [Sono previste spese in relazione alla sottoscrizione delle obbligazioni pari a euro [●]] [Sono previste commissioni in aggiunta al prezzo di emissione pari al [●]% del valore nominale dell'obbligazione]
Prezzo di Offerta	Il Prezzo di Offerta è pari al [●]% del Valore Nominale, per un importo in Euro pari a [●].

Prezzo di Rimborso	Pari al 100% del Valore Nominale
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE	
Sistema Multilaterale di Negoziazione	[•]
Specialist	[•]

NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL'EMISSIONE

[•]

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.